

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4-A
4-bis-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
(PELLA)

nella seduta del 12 giugno 1948

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 ottobre 1948

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949

Presentata alla Presidenza il 16 ottobre 1948

III SOTTOCOMMISSIONE

(Interno - Pubblica Istruzione - Grazia e Giustizia - Lavoro e Previdenza sociale)

PETRILLI, presidente; ARCAINI, vicepresidente; CAVALLARI, segretario;

BARBINA, COSTA, DE PALMA, FERRERI, NITTI, PONTI, TAROZZI, ZAGARI e MUSSINI, relatore.

INDICE

I. - IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	Pag. 2
Legittimità degli stanziamenti . . .	» 3
Sul merito degli stanziamenti . . .	» 3
Stipendi, indennità, pensioni . . .	» 3
Istituti di prevenzione e di pena . .	» 4
II. - APPENDICI	» 6
CONCLUSIONE	» 7
DISEGNO DI LEGGE	» 7

ONOREVOLI COLLEGHI! Lo stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia comprende tre distinte gestioni e cioè:

- 1°) Ministero di grazia e giustizia;
- 2°) Archivi notarili (Appendice n. 1);
- 3°) Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena (Appendice n. 2).

Al progetto è annesso anche lo stato di previsione della entrata e della spesa della Cassa delle ammende, pure per l'esercizio

finanziario 1° luglio 1948-30 giugno 1949 (Appendice n. 3) il cui bilancio, a norma dell'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, deve essere approvato dal Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello del Tesoro.

I.

IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Il bilancio distingue una spesa effettiva *ordinaria* ed una spesa effettiva *straordinaria*.

La prima si sostanzia nella somma di lire 22.094.444.000, che comporta, in confronto col precedente esercizio, un aumento di lire 10.918.898.500.

La seconda (*spesa straordinaria*) riguarda esclusivamente gli istituti di prevenzione e pena e reca uno stanziamento di 180.000.000 di lire, superiore di lire 140.000.000 a quello dell'esercizio precedente.

Per effetto della *nota di variazioni* presentata il 3 settembre 1948, la spesa *ordinaria* aumenta di lire 1.632.762.000, quella *straordinaria* diminuisce di lire 31.670.000. Tali cifre sono il risultato della somma algebrica delle diminuzioni e degli aumenti che la nota di variazioni reca nei confronti dell'originario disegno di legge. Le *diminuzioni* sono state apportate dal Comitato interministeriale per la riduzione delle spese dello Stato ed ammontano a complessive lire 164.200.000. Per la parte *ordinaria* esse riguardano i capitoli 4 (— 3 milioni) 31 (— 100 milioni) 33 (— 5 milioni) 37 (— 5 milioni) 43 (— 10 milioni) 58 (— 2 milioni) 61 (— 2.200.000) 62 (— 5 milioni) 73 (— 10 milioni) per un totale di lire 142.200.000.

Per la parte *straordinaria* si riferiscono ai capitoli 74 (— 20 milioni) e 75 (— 12 milioni) per un totale di 32 milioni.

Gli *aumenti*, nella parte *ordinaria* — tenuto conto delle variazioni in più e in meno — riguardano, in misura prevalente, l'Amministrazione giudiziaria (oltre 828 milioni), le spese di giustizia (oltre 461 milioni) e l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (per oltre 318 milioni).

Nella parte *straordinaria* è istituito un nuovo capitolo, il 77 (compensi ai componenti le Commissioni per i nuovi codici), con lo stanziamento di lire 330.000.

Alla stregua delle predette variazioni la spesa *definitiva* dello stato di previsione sale da lire 22.274.444.000 a lire 23.875.536.000, con un incremento di lire 1.601.092.000, che porta a lire 12.659.990.500 le *maggiori spese*

dell'esercizio 1948-1949, in rapporto a quelle dell'esercizio 1947-1948.

L'analisi dei singoli capitoli del disegno di legge consente di rilevare:

a) Che le spese effettive di carattere *ordinario* e gli aumenti portati dalla nota di variazioni, sono, in misura preminente, determinati dai *maggiori oneri per stipendi, assegni, indennità e pensioni* ed hanno il loro titolo in specifiche disposizioni di legge che nel testo del disegno e della nota corredano ogni capitolo.

La spesa complessiva *per le predette voci* ammonta, senza tener conto della nota di variazioni, a lire 16.863.810.000, con un rapporto percentuale sull'intera spesa del 75 per cento: lievemente aumentata per effetto delle variazioni già esaminate.

Per la residua parte, *l'aumentata* entità della spesa (che si concreta, nell'originario disegno, in lire 5.230.634.000) è in funzione *dell'accresciuto* costo dei servizi ed è pressoché interamente assorbita dal capitolo n. 65, che aumenta di lire 2.300.000.000 lo stanziamento per il « mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati, per provviste e servizi di ogni genere, trasporti di corpi di reato e manutenzione di vetture e carrozze ferroviarie cellulari » segnato nel precedente esercizio in lire 1.700.000.000 e nel nuovo in lire 4.000.000.000; dal capitolo n. 67 (mantenimento e trasporto di minorenni, spese per i rieducandi ecc.) che sale a lire 400.000.000, in confronto di lire 150.000.000 dell'esercizio precedente, e dai capitoli 68 e 69 (industrie degli Istituti di prevenzione e di pena, bonifiche agrarie e relative industrie) che *raddoppiano* gli antecedenti, complessivi stanziamenti, da milioni 60 a 120, con la seguente spiegazione: « Aumento proposto per intensificare ed incrementare la produzione industriale e quella delle colonie agricole ».

Di minore importanza sono gli *incrementi* di stanziamento in altri capitoli, tra i quali vanno segnalati il capitolo 37 (assegni per spese di ufficio agli ufficiali giudiziari superiori dello Stato ed agli uffici tavolari) per lire 13.000.000 diminuiti a 8 dal Comitato interministeriale; i capitoli 39, 70, 71 (manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma e varie, manutenzione e riparazione degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena e fitto locali) per lire 23.200.000; il capitolo 42 e il 46, parte, (estradizioni, spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili ammessi al gratuito patrocinio, indennità e trasferte agli assessori, periti, testimoni, ecc.) per un totale di lire 533.285.000;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ed infine i capitoli 43 e 73 (rimborso ai Comuni per spese per gli uffici giudiziari e delle carceri mandamentali) per lire 50.913.500.

A tutte le predette voci va aggiunta quella del capitolo 66, di *nuova istituzione*, per un importo di lire 250.000.000, con l'indicazione: «Capitolo che si propone allo scopo di imputarvi le spese per il vestiario degli agenti di custodia delle carceri e per il loro armamento».

b) Nella categoria delle spese *straordinarie* (titolo II) le spese *effettive* (capitoli 74, 75, 76) segnano un aumento di lire 108.000.000 sui 40 dell'esercizio precedente.

Siffatto aumento è così giustificato nel disegno di legge: con la necessità di completare «la ricostruzione e la riorganizzazione degli stabilimenti industriali distrutti o danneggiati dalla guerra», capitolo 74 (erogazione in aumento di lire 100.000.000); con il riadattamento dei terreni e la ricostruzione del patrimonio zootecnico e delle colture distrutte o danneggiate dalla guerra e dalle cavallette», capitolo 75 (aumento di lire 20.000.000); e per il residuo capitolo 76 (altre lire 20.000.000) come capitolo *nuovo* allo scopo di «imputarvi la spesa di acquisto di nuove autovetture necessarie per i servizi degli istituti di prevenzione e di pena». Sui capitoli 74 e 75 la Commissione interministeriale ha però apportato riduzioni per complessive lire 32.000.000, sicché l'aumento complessivo della *parte straordinaria* scende alla sopraindicata somma di lire 108.000.000.

Il totale delle spese, sia ordinarie che straordinarie sopramenzionate ed aventi causa nei *servizi*, ammonta nel progetto originario a lire 5.410.634.000, con un'incidenza percentuale del 24,29 sull'intera spesa *effettiva*.

LEGITTIMITA' DEGLI STANZIAMENTI

Dall'esame delle singole voci dello stato di previsione si può concludere che la impostazione del bilancio appare, sotto il profilo della *legittimità*, pienamente corretta e regolare.

Per la quasi totalità delle spese una specifica norma legislativa (espressamente indicata nel contesto del disegno) suffraga i singoli capitoli: e ciò sia per quanto riguarda l'impostazione della spesa stessa, sia per quanto riguarda il suo aumento.

Per i capitoli 17, 32, 37, 39, 42, 46 parte, 61 parte, 65, 67, 68, 69, 70, 71 e, nel titolo «spese straordinarie» per i capitoli 74, 75, 76, il cui importo complessivo è di lire 5.524.100.000, sono preveduti nei passati

bilanci altri stanziamenti, l'incremento dei quali è ora l'*automatica* conseguenza — presuntivamente valutata — dei *maggiori costi* occorrenti per la *continuazione* di attività che non possono essere pretermesse e che, comunque, risultano legislativamente già in carico dell'Amministrazione.

SUL MERITO DEGLI STANZIAMENTI

Il bilancio in esame incide sulla spesa *effettiva* totale dello Stato (miliardi 1251,7) per circa l'1,90 per cento. Però tale percentuale si ridurrebbe in realtà ad ancor più modesta misura, se si potessero valutare all'attivo gli apporti che direttamente ed indirettamente pervengono all'Erario per cause aventi titolo nell'attività giurisdizionale.

È comunque evidente che la proporzione dianzi indicata esprime una situazione *che esclude, di per se stessa, la possibilità di qualsiasi intervento in senso limitativo*.

L'Amministrazione della Giustizia non è un servizio, ma una funzione che va ogni giorno estendendosi a sempre più vasti campi per effetto della tendenza — tipica dello Stato moderno — di dilatare il suo intervento e di sottoporre alla norma giuridica ognor più ampie categorie di rapporti sociali. E perciò la spesa in esame, che rappresenta appunto il *costo* della funzione, può ritenersi contenuta in limiti oltre i quali risulterebbero inesorabilmente compromesse le già precarie possibilità di un decoroso ed efficace esercizio della funzione stessa.

L'esame analitico di alcuni dei principali capitoli è, sotto tale aspetto, sintomatico e risolutivo.

STIPENDI — INDENNITA' — PENSIONI

La maggiore incidenza sulla spesa è data dagli stipendi, dalle indennità e dalle pensioni, che costituiscono oltre il 75 per cento della spesa totale ed assorbono, quasi nella stessa proporzione, l'ammontare degli incrementi.

Lo sforzo dello Stato di interpretare con comprensione, pur nell'angustia di un bilancio in grave squilibrio, le aspirazioni della Magistratura, non può pertanto non essere onestamente riconosciuto.

Il peso più cospicuo della nota di variazioni è rappresentato appunto dagli oneri per gli aumenti apportati agli stipendi con il

decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1948, n. 375.

Ma già durante il lungo periodo di tempo in cui più aspro fu il contrasto tra l'insufficienza degli stipendi ed il costo della vita si era andata maturando una situazione i cui effetti attualmente permangono e si sostanziano in quella crisi che, in atto da anni, ha ormai assunto una intensità sulla quale la Commissione richiama l'attenzione del Parlamento. Un'efficace amministrazione della giustizia (che è indefettibile esigenza sociale) non può infatti prescindere dalla soluzione del problema economico che assilla il magistrato e che conduce all'anemia dell'organico della Magistratura.

Gli scarsi risultati dell'ultima codificazione del diritto processuale (che pur si impronta largamente a quei principi dell'unità, dell'immediatezza e della concentrazione, sui quali la dottrina processualistica pone le basi di una vitale riforma del Codice di rito) sono da addebitarsi soprattutto alla insufficienza numerica del corpo giudicante, che difetta di ben 1013 unità sull'effettivo di 4975. Si ha così l'aberrante situazione di un organico del 1948 inferiore a quello del 1890, di modo che, mentre la popolazione è aumentata da 100 a 159, il numero dei magistrati è diminuito da 100 a 98. Ma, in effetti, la diminuzione è notevolmente superiore, perché la sopra accennata carenza sposta la percentuale a circa l'80.

La gravità di siffatta situazione (che è particolarmente acuta nei gradi inferiori) impone sollecite provvidenze che radicalmente la risolvano. E soluzione radicale non potrà altrimenti trovarsi, se non portando ai suoi logici sviluppi il principio affermato nell'articolo 104 della Costituzione, e cioè sciogliere la Magistratura dal vincolo dell'ordinamento generale burocratico, e garantire alla stessa, quale potere costituzionale, una dignità di vita che sia l'espressione concreta ed anche manifesta del prestigio e della dignità della sua funzione.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

La spesa (capitolo 65) è segnata in 4 miliardi, con un incremento di milioni 2300 sull'esercizio 1947-48.

L'aumento è giustificato dal maggior numero dei detenuti e dai notevoli miglioramenti apportati, per ragioni sanitarie, alla composizione quantitativa e qualitativa del vitto.

Esprese in calorie, le razioni alimentari giornalmente assegnate a ciascun detenuto hanno i seguenti valori:

a) detenuti adulti sani	2.277
b) detenuti minori sani	2.726
c) detenuti minorati e infermi	2.568
d) detenuti tubercolotici	2.900

Le razioni si possono, adunque, ritenere non molto discoste da quelle normali e, comunque, non insufficienti relativamente al tipo di vita imposto ai detenuti.

Alla data del 31 agosto 1948 la popolazione carceraria (comprendente cioè quella degli istituti di prevenzione e di pena, gli internati per misure di sicurezza ed i minori) ammontava a 78.102 unità così distribuite:

detenuti adulti nelle carceri giudiziarie e nelle case di pena:	
giudicabili	41.794
condannati	26.257
internati adulti negli istituti per misure di sicurezza	2.566
minori:	
a) carceri giudiziarie e case penali	1.115
b) istituti di osservazione	1.095
c) riformatori giudiziari	558
d) case di rieducazione	4.717
E così in totale	<u><u>78.102</u></u>

La capienza normale di tutti gli istituti penitenziari, prima delle distruzioni causate dalla guerra, era di circa 35.000 individui e coincideva, approssimativamente, con la popolazione effettiva.

La semplice esposizione dei dati dimostra come, purtroppo, nell'attuale momento sia difficilmente prevedibile pervenire a solleciti e concreti risultati in materia di riforma delle case di pena, di regime carcerario, di rieducazione dei condannati e di prevenzione dei delitti: problemi tutti che acutamente urgono, ma la cui soluzione cozza contro gravissimi ostacoli.

L'accrescersi della delinquenza, dopo ogni guerra, è fenomeno ricorrente dal quale nessuno Stato è immune.

Ma da noi il fenomeno assume aspetti preoccupanti, perché l'affollamento delle carceri (non eliminabile, com'è intuitivo, in breve giro di tempo, dovendosi provvedere alla costruzione di molti edifici nuovi) ritarda inevitabilmente quell'opera di ricostruzione morale che lo Stato si propone di perseguire e

che è suo compito attuare. A norma degli articoli 22, 23 e 25 del Codice penale, il condannato deve espiare la pena con l'obbligo del lavoro. Ed il lavoro rappresenta un insostituibile strumento di rieducazione e di emenda che ridona dignità alla personalità del reo e gli appresta l'unico mezzo idoneo perché, ad espiazione avvenuta, egli possa preservarsi dall'errore e, quindi, dalla recidiva. Ma lavoro ed affollamento nelle carceri sono termini inconciliabili.

Ad accentuare la gravità della situazione si aggiunge la *insufficienza* delle somme stanziati per i servizi di lavoro, cioè per le industrie e per le colonie agricole.

Il servizio delle industrie comprende le molteplici lavorazioni che si svolgono negli stabilimenti carcerari.

La guerra ha duramente influito sull'efficienza delle attrezzature, molte delle quali sono tuttora in corso di ricostruzione e di riorganizzazione. Attualmente si può calcolare su di una media di 6.000 lavoratori, a ciascuno dei quali viene corrisposta una mercede giornaliera che va da un massimo di lire 160 ad un minimo di lire 50 nei laboratori gestiti in economia e da lire 200 a lire 70 nelle lavorazioni appaltate.

Per l'acquisto delle materie prime, delle macchine, degli utensili e, in genere, per tutti gli innumerevoli ingredienti necessari ad un compiuto ciclo produttivo, il Ministero di grazia e giustizia aveva richiesto la somma di lire 377.500.000, ridotta, in sede di assegnazione, a 80 milioni (capitolo 68). (La somma di 50 milioni portata dal capitolo 70 non può essere utilizzata per scopo *diretto* di lavoro, perché ha una *specifica* destinazione, quella cioè di essere devoluta per spese di riparazione, sistemazione e manutenzione degli edifici).

Lo stanziamento in esame non può essere giudicato congruo allo scopo, tanto più che le somme portate dal capitolo non rappresentano una spesa erogata senza contropartita, ma, almeno in parte, un mero anticipo recuperabile a processo produttivo esaurito. Ad accentuare il disagio del servizio è intervenuta la riduzione di lire 20.000.000 apportata dal Comitato interministeriale al capitolo 74 (spese straordinarie lire 20.000.000) destinato alla «ricostruzione e riorganizzazione degli stabilimenti industriali distrutti o danneggiati dalla guerra».

Pur pensosi delle inderogabili e premienti necessità del bilancio, non possiamo non sottoporre a riserva una falciatura che, trascurabile rispetto alla massa della spesa, non

solo chiude la possibilità di più fecondi sviluppi, ma ha già imposto riduzioni e perfino *sospensioni*, nel regolare corso del lavoro.

E pertanto la Commissione, concorde, esprime il voto perché le strettezze del bilancio non abbiano a frustrare lo svolgimento di un servizio la cui portata non può valutarsi sulla base di un criterio puramente economico, ma deve essere interpretata come una esigenza di ordine morale, sociale e politico.

L'industria agraria si svolge nelle otto colonie agricole della Sardegna e dell'Arcipelago toscano che si estendono per 17.000 ettari ed assorbono circa 3.000 lavoratori, la cui mercede da lire 75 per i capi d'arte scende a lire 22 per gli apprendisti.

Lo stanziamento per tale servizio era, nel bilancio 1947-48, di lire 20.000.000. Nello stato di previsione in esame (capitolo 69) è di lire 40.000.000. Pur essendo doppio, lo stanziamento appare modesto. Basti, a tale riguardo, rilevare che, per le spese di bonifica (art. 1 del capitolo 69), cioè per la complessa spesa di riscatto e di coltivazione di nuove terre, sono erogati lire 15 milioni, appena sufficienti per l'acquisto dei quintali 4500 di fertilizzanti occorrenti per le lavorazioni normali.

L'assegnazione straordinaria di lire 40.000.000 (capitolo 75) destinate alla «ricostruzione degli edifici, del patrimonio zootecnico e delle colture distrutte e danneggiate dalla guerra» è stata ridotta a lire 28 milioni dal Comitato interministeriale. In ordine a siffatta riduzione si ripetono le osservazioni e le raccomandazioni sopra esposte.

Vestiaro ed armamento degli agenti di custodia (capitolo 66). — La spesa segnata in lire 250.000.000 è di nuova impostazione, ma ha il suo titolo nella legge 30 dicembre 1937, n. 2584, nell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 e nell'articolo 28 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 381.

A norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 (secondo il quale gli agenti di custodia delle carceri vengono considerati come facenti parte delle forze di polizia), l'Amministrazione deve provvedere al loro armamento. Trattasi di 12.877 unità: il che giustifica, anche in rapporto ai prezzi delle armi e delle divise, nonché al numero ed alla qualità degli indumenti, la somma stanziata.

Servizio automobilistico (capitolo 76). — Nell'esercizio in corso si è iniziato il riordinamento del servizio automobilistico, destinato ai capi delle Corti di appello, al quale

l'Amministrazione provvede, ai sensi della legge 26 luglio 1929, n. 1452. Per tale compito risultano assegnate, al capitolo 72, lire 5.000.000 per spesa *ordinaria* e al capitolo 76, in via *straordinaria*, lire 20.000.000, per l'acquisto di nuove autovetture. L'aumento del numero delle Corti di appello (da 18 a 22), la necessità di sostituire le automobili perdute per eventi bellici o deteriorate per vetustà, danno ragione dello stanziamento straordinario, mentre è evidente l'insufficienza di quello ordinario, dato l'alto costo della benzina, dei lubrificanti, delle gomme e della manutenzione.

Servizi per gli uffici giudiziari. — È purtroppo noto lo stato indecoroso dei locali in cui si svolge l'attività giudiziaria. Per l'attuazione del servizio risulta iscritta al capitolo 43 la somma di lire 60.000.000, che comporta un aumento di lire 31.500.000 su quella stanziata nell'esercizio precedente.

Nonostante l'aumento, non è certo sperabile che il male possa essere rimosso: e ciò ove si rifletta:

a) che nell'esercizio 1941-42 la somma iscritta per lo stesso titolo era di lire 28.464.300;

b) che il *solo* comune di Milano per gli uffici giudiziari della città ha erogato nel 1946 una spesa di oltre 45 milioni, aumentata a 70 nel preventivo dell'anno successivo.

La legge 24 aprile 1941, n. 392, ha posto a carico dei comuni, come *spese obbligatorie*, quelle di manutenzione dei locali adibiti ad uffici giudiziari con impegno, da parte dello Stato, di concorrere nella misura media degli otto decimi dell'onere totale. Ma, per effetto della svalutazione monetaria, la situazione si è violentemente mutata. I comuni, premuti da un peso che andava ingigantendosi, mentre il contributo dello Stato rimaneva pressoché costante, hanno dovuto trascurare l'adempimento dei propri obblighi, con gli effetti che tutti lamentiamo e che si prospettano peggiori, in conseguenza dell'avvenuta riduzione di 10 milioni apportata al capitolo medesimo dal Comitato interministeriale.

Di fronte ad un fabbisogno che il Ministero ha preventivato in oltre mezzo miliardo, la Commissione, conscia del decoro che deve presiedere al funzionamento degli uffici giudiziari, fa voti perché sia provveduto in misura congrua allo scopo.

Ed un altro voto aggiunge, traendone motivo dalla somma di lire 100.000 portata dal capitolo 6, a titolo di *spese per le biblioteche*.

È indubbio, che con tale modesta erogazione si viene, in sostanza, a mortificare un'insopprimibile esigenza del magistrato, quella cioè di perfezionare la propria formazione intellettuale e culturale, a beneficio proprio e della collettività.

Sull'argomento, la Commissione richiama l'attenzione della Camera, facendo voti perché tutti gli uffici (e specialmente quelli lontani dai centri di cultura) siano dotati *almeno* delle opere fondamentali di diritto e delle principali riviste di giurisprudenza.

II.

APPENDICI

L'appendice n. 1 riguarda lo stato di previsione della entrata e della spesa degli *Archivi notarili* per l'esercizio finanziario 1° luglio 1948 - 30 giugno 1949.

Tale stato di previsione non offre motivo a particolari rilievi. L'incremento delle entrate (lire 190.899.000, con un aumento nei confronti delle previsioni delle gestioni in corso di lire 138.725.000) è, in misura prevalente, determinato dai maggiori proventi che l'Ente presume di realizzare per diritti e tasse di archivio.

Le spese effettive (che ammontano alla stessa somma di lire 190.899.000) recano un aumento di lire 91.725.000 e sono tutte giustificate da specifiche norme legislative e, in particolare, da quelle che dispongono i noti miglioramenti economici al personale e ai pensionati (decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 778, e decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331, decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833).

Le spese aventi titolo diverso (per servizi, fitto di locali, ecc.) ammontano a complessive lire 3.500.000. E tale somma trova in se stessa, date le attuali contingenze, sufficienti elementi di giustificazione.

L'appendice n. 2 comprende lo stato di previsione della spesa e dell'entrata del *Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena*.

Nessuna osservazione di particolare importanza.

Le entrate e le spese, previste, si bilanciano nella somma di lire 1.159.000, con un aumento di lire 163.900. Tale aumento, come si legge nella relazione, è determinato dalla differenza tra le maggiori entrate e spese effettive di lire 363.900 e la minore somma di lire 200.000 della categoria movimento di capitali, per

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

presunta diminuita attività del servizio dei prestiti agli agenti.

L'ultimo stato di previsione (appendice 3) è quello della *Cassa delle ammende*.

Tale bilancio è sottoposto, in forza dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, all'approvazione del Ministro di giustizia, di concerto con quello del tesoro, e risulta appunto approvato dai predetti Ministri con decreto del 14 aprile 1948.

Nessun rilievo da fare sul bilancio stesso, che si chiude con entrate e spese in pareggio di lire 6.300.000.

CONCLUSIONE

Per i motivi esposti nel corso della relazione e tenute presenti le osservazioni in essa formulate, la Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e relativa nota di variazioni, raccomandandone l'approvazione alla Camera.

MUSSINI, *Relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

ART. 2.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle B e C).

ART. 3.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle D ed E).

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.